

LA SUDDIVISIONE DELLA PLATEA TRA COMUNI E CPI

La richiesta del beneficio è effettuata dal cittadino alle Poste Italiane, sia direttamente all'ufficio postale che in via telematica, oppure ai CAF convenzionati con l'INPS e ai patronati. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale.

Pertanto, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, la platea dei beneficiari viene smistata dalle piattaforme informatiche RdC tra Centri per l'Impiego (CPI) e Comuni come segue:

a) Ai **Centri per l'Impiego**:

1. I componenti dei nuclei familiari se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti (e i relativi familiari che abbiamo presentato la DID):
 - disoccupazione da massimo 2 anni;
 - beneficiario Naspi o altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria;
 - aver sottoscritto un Patto di servizio attivo presso i CPI;
 - non aver sottoscritto un progetto personalizzato presso i Comuni;
2. I singoli beneficiari tra i 18 e i 29 anni, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi ("NEET"), ma non i loro familiari, che sono convocati dai Comuni, se non in possesso dei suddetti requisiti.

I beneficiari stipulano un **Patto per il Lavoro** con un CPI o un'Agenzia per il Lavoro o Ente di formazione (obblighi relativi all'accettazione di 1 su 3 offerte di lavoro in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione).

Nel caso in cui il CPI, in esito a un incontro, ravvisi nel nucleo particolari criticità di avvio al lavoro (secondo criteri che saranno definiti con accordo in Conferenza Unificata), invia il richiedente ai servizi sociali del Comune per la valutazione multidimensionale, motivandone l'invio.

b) Ai **servizi sociali dei Comuni**: tutti coloro che non rientrano nelle suddette fattispecie.

Il Comune procede a una valutazione preliminare:

- se emergono bisogni prevalentemente lavorativi, la competenza passa ai CPI, che sottoscrivono un Patto per il lavoro con i beneficiari entro i successivi 30 giorni;
- se emergono bisogni complessi e multidimensionali, i beneficiari sottoscrivono un **Patto per l'Inclusione Sociale** con i servizi sociali del Comune, che coordineranno interventi di rete con i CPI e gli altri servizi territoriali.

Sia nell'ambito del Patto per il Lavoro che del Patto di Inclusione, i beneficiari (esclusi gli esonerati, si veda più avanti) saranno tenuti a partecipare a progetti utili alla collettività predisposti dai Comuni, per un minimo di 8 ore settimanali fino a un massimo di 16 ore settimanali, secondo modalità che saranno definite con decreto da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione previa intesa in Conferenza Unificata.

Sono **esonerati** dal sottoscrivere il Patto per il Lavoro e il Patto di Inclusione e dai progetti utili alla collettività del Comune:

- i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni;
- i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina (che tuttavia possono richiedere una volontaria adesione a tali progetti, con le percentuali e le tutele previste dalla legge).

Sono altresì **esonerabili**:

- i componenti con carichi di cura verso minori di 3 anni o familiari con disabilità grave o non autosufficienza;
- i lavoratori a bassissimo reddito ("*working poor*")¹;
- i frequentanti corsi di formazione;
- ulteriori categorie individuate con accordo in Conferenza Unificata.

¹ Infatti, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.